

**COMUNE DI OPI**

**PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO 2022-2025**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

(sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della Determinazione di ARERA n. 2/DRif/2021 del  
04/11/2021)

**Indice della relazione**

<b>1</b>	<b>Premessa</b>	<b>4</b>
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare.	4
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti</b>	<b>5</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	5
2.2	Altre informazioni rilevanti	5
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b>	<b>6</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sugli altri ricavi	7
3.2.3	Componenti di costo previsionali	7
3.2.4	Investimenti	7
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	8
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b>	<b>9</b>
4.1	Attività di validazione svolta	9
<b>5</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b>	<b>10</b>
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	10
5.1.3	Coefficiente C116	10
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	10
5.2.1	Componente previsionale CO116	10
5.2.2	Componente previsionale CQ	10
5.2.3	Componente previsionale COI	10
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	10
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	10
5.4.1	Determinazione del fattore b	11
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$	11
5.5	Conguagli	11
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	12
5.8	Rimodulazione dei conguagli	12

ALLEGATO B - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 28/05/2011

5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	12
5.11	Ulteriori detrazioni	12

## 1 Premessa

La disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani necessario per la determinazione delle entrate tariffarie relative al servizio, introdotta con deliberazione 443/2019/R/RIF per il primo periodo regolatorio, è stata definita per il secondo periodo regolatorio secondo le disposizioni approvate con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR 2) che prevede la redazione di un piano economico finanziario (PEF) quadriennale per il periodo 2022-2025 con revisione biennale.

L'ente territorialmente competente così come definito dall'Art.1 dell'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF provvede alla raccolta e verifica dei dati che ogni gestore del ciclo rifiuti è tenuto a fornire e provvede alla composizione finale del PEF e alla successiva trasmissione all'autorità per l'approvazione.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR 2 e ha lo scopo di coordinare la relazione e i dati di costo forniti dal gestore con i dati di costo forniti del Comune e di esplicitare nei capitoli 4 e 5 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

### 1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di OPI sarebbe l' "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" così come definito dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 della Regione ABRUZZO di seguito denominata A.G.I.R. costituito ma non ancora pienamente operativo.

In considerazione della mancata operatività dell'AGIR l'Ente territorialmente competente è il Comune stesso ed opera nel solo territorio comunale.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Comune di OPI per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con la società COGESA Spa che si occupa dell'intero ciclo di raccolta trasporto e smaltimento recupero e/o riciclo dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Il Comune stesso si occupa del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo Tari.

### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si fa esplicito rinvio ai contenuti della Relazione del gestore COGESA Spa.

### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il gestore COGESA Spa ha fornito:

- i dati di costo (PEF grezzo) come previsto nell'apposito schema di cui all'allegato 1 della Determinazione n. 2/DRif/2021 del 04/11/2021;
- la relazione secondo i criteri dell'allegato 2 della Determinazione n. 2/DRif/2021 del 04/11/2021;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'allegato 3 della Determinazione n. 2/DRif/2021 del 04/11/2021 ai sensi del d.P.R. 445/00;

La relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, attesta la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

### 1.5 Altri elementi da segnalare.

## **2 Descrizione dei servizi forniti**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del gestore COGESA Spa (Allegato C), per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione rifiuti.

Per quanto attiene alla gestione tariffe e rapporto con gli utenti si precisa che tali attività sono svolte direttamente dal Comune sia per l'attività di riscossione, accertamento che per la gestione banche dati utenze, gestione crediti e contenzioso.

Nel PEF non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

### **2.2 Altre informazioni rilevanti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore COGESA Spa (Allegato C)

### 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa

#### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa con le seguenti precisazioni ed integrazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale, che raccoglie i formulari dettagliati di tutti rifiuti prodotti e trattati nell'intero territorio del comune di OPI:

Anno	2020	2021
Rifiuti Differenziati Kg	97.422,00	114.074,00
Rifiuti Indifferenziati Kg	52.228,00	49.826,00
Totale Rifiuti Urbani Kg	149.650,00	163.900,00
% di differenziazione	<b>65,10</b>	<b>69,60</b>

Ne deriva quindi che nell'anno 2020 i rifiuti indifferenziati rappresentano il 34,90% e quelli differenziati il 65,10% del totale mentre nell'anno 2021 i rifiuti indifferenziati rappresentano il 30,40% e quelli differenziati il 69,60%

#### 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa e si integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti ai dati presentati da COGESA Spa oltre che alla scelta dei parametri indicati nel capitolo 5 della presente Relazione, i dati di costo del Comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo per la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e i costi relativi alla postalizzazione delle comunicazioni ai contribuenti per la riscossione del tributo;
- i costi generali di gestione sostenuti dal Comune;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile applicata sui costi di COGESA Spa per il servizio integrato dei rifiuti urbani, e gli altri costi sostenuti dal Comune.

##### 3.2.1 Dati di conto economico

#### PEF 2022:

##### Accantonamento per il rischio crediti

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbia esigibilità è stato valorizzato l'importo arrotondato all'euro di € 3.925,00 pari al 12% circa dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto previsionale definitivamente assestato dell'anno 2020 come previsto dall'art. 16 MTR-2.

##### CARC

A questa voce di costo il Comune ha quantificato:

- € 4.853,00 per il costo relativo al personale dell'ufficio tributi che gestisce le tariffe e i rapporti con gli utenti;
- € 1.616,66 al netto di IVA per spese di gestione banche dati utenze e servizio di front e back office agli utenti del tributo TARI;
- € 498,93 al netto di IVA per il costo relativo alla postalizzazione delle comunicazioni per la riscossione tributo comprensivo di oneri postali;

Per un totale complessivo arrotondato all'euro di € 6.969,00.

##### CGG (costi generali di gestione)

Per questa voce di costo il Comune ha quantificato in € 2.782,00 il costo relativo alla quota parte delle spese del personale dell'Ente non direttamente impiegato nelle attività operative ma che comunque svolge mansioni

facenti parte del servizio rifiuti.

#### **Oneri relativi all'IVA indetraibile**

Ai sensi dell'articolo 7.1 del MTR-2, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

- € 5.567,70 come oneri per IVA sui costi variabili del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 2.071,95 come oneri per IVA sui costi fissi del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 406,86 come oneri per IVA sui costi fissi sostenuti dal Comune;

Per un totale arrotondato all'euro di € 2.479,00 relativi all'iva sui costi fissi e € 5.568,00 relativi all'iva sui variabili

#### **PEF 2023:**

##### **Accantonamento per il rischio crediti**

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbia esigibilità è stato valorizzato l'importo arrotondato all'euro di € 1.963,00 pari al 10% circa dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferito alla TARI e desunto dal conto previsionale definitivamente assestato anno 2021 come previsto dall'art. 16 MTR-2.

#### **CARC**

A questa voce di costo il Comune ha quantificato:

- € 4.853,00 per il costo relativo al personale dell'ufficio tributi che gestisce le tariffe e i rapporti con gli utenti;
- € 3.316,66 al netto di IVA per spese di gestione banche dati utenze e servizio di front e back office agli utenti del tributo TARI;
- € 498,09 al netto di IVA per il costo relativo alla postalizzazione delle comunicazioni per la riscossione tributo comprensivo di oneri postali;

Per un totale complessivo arrotondato all'euro di € 8.668,00.

##### **CGG (costi generali di gestione)**

Per questa voce di costo il Comune ha quantificato in € 2.782,00 il costo relativo alla quota parte delle spese del personale dell'Ente non direttamente impiegato nelle attività operative ma che comunque svolge mansioni facenti parte del servizio rifiuti.

#### **Oneri relativi all'IVA indetraibile**

Ai sensi dell'articolo 7.1 del MTR-2, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

- € 6.335,42 come oneri per IVA sui costi variabili del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 2.376,95 come oneri per IVA sui costi fissi del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 780,77 come oneri per IVA sui costi fissi sostenuti dal Comune;

Per un totale arrotondato all'euro di € 3.158,00 relativi all'iva sui costi fissi e € 6.335,00 relativi all'iva sui variabili

#### **PEF 2024 e 2025:**

I dati, tutti di natura esclusivamente previsionale, sono basati su stime concrete con particolare e puntuale riferimento al PEF 2023 che è stato elaborato da realistiche proiezioni del conto di gestione dell'anno 2021 non ancora definito.

### **3.2.2 Focus sugli altri ricavi**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa precisando che il comune di OPI non rileva ricavi nell'ambito della sua attività di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti.

### **3.2.3 Componenti di costo previsionali**

Non sono stati concordati e previsti con i gestori costi previsionali e/o costi operativi incentivanti per le annualità interessate dal PEF 2022-2023-2024-2025.

### **3.2.4 Investimenti**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa che prevede

investimenti futuri con conseguente miglioramento delle prestazioni precisando che il comune di OPI non rileva pertinenti voci di costo nell'ambito della sua attività di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti.

**3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale**

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa precisando che il comune di OPI non rileva pertinenti voci di costo nell'ambito della sua attività di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti.



#### 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

##### 4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancata operatività dell'AGIR, in veste di Ente Territorialmente Competente come individuato in base alla vigente normativa stabilita dall'Autorità, ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore COGESA Spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR 2. La validazione dei dati è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune.

Inoltre, si è verificato che i *driver* scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio dell'ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della normativa, il soggetto validatore ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.**

Sono stati anche opportunamente validati i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali, in particolare con i rendiconti delle gestioni annuali disponibili con i dati previsionali ed eventuali fatture riscontrate.

## **5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente**

### **5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie calcolato per il comune di OPI risulta pari all'**1,599%** per le annualità 2022 e 2023 e pari all' **3,599%** per le annualità 2024 e 2025.

#### **5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività**

In considerazione del livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e il fattore di miglioramento di efficienza, per il **coefficiente di recupero di produttività  $X_a$**  è stato assegnato un valore pari a **0,101%** per il 2022 2023 2024 e 2025.

#### **5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)**

Per le annualità 2022 e 2023 si è ritenuto di non prevedere variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni ( $QL_a$ ) e al perimetro delle attività gestionali ( $PG_a$ ) valorizzando a zero i precedenti coefficienti, nonostante gli investimenti segnalati dal gestore che invece si è ritenuto di considerare per le annualità successive.

Per cui in considerazione di quanto segnalato dal gestore come investimenti previsionali finalizzati al miglioramento dei servizi offerti si è ritenuto di valorizzare per le annualità 2024 e 2025 a zero il coefficiente relativo al perimetro delle attività gestionali ( $PG_a$ ) e al valore intermedio **2,00%** il coefficiente relativo al livello di qualità delle prestazioni ( $QL_a$ )

#### **5.1.3 Coefficiente C116**

Non sono presenti nei PEF dei gestori componenti di costo riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 per cui il coefficiente non è stato valorizzato.

### **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

#### **5.2.1 Componente previsionale CO116**

Non sono state valorizzate componenti di costo previsionali riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

#### **5.2.2 Componente previsionale CQ**

Non sono stati previsti costi per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in quanto ancora in fase di valutazione da parte dell'ente, nonostante la segnalazione del gestore come riportata nella sua relazione.

#### **5.2.3 Componente previsionale COI**

Non sono stati concordati e/o previsti con COGESA Spa costi operativi incentivanti per il 2022-2023-2024-2025.

### **5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni**

I gestori hanno correttamente valorizzato i cespiti, per quanto di competenza, in base ai servizi svolti secondo quanto previsto dagli art. 15.2, 15.3 e 15.4 dal MTR 2 riportando anche quelli di futura acquisizione, che prevedono un miglioramento del servizio. Non sono state riportate le immobilizzazioni del comune che per uso e natura sono attribuibili al ciclo di gestione dei rifiuti solo in quota minima e del tutto irrilevante.

### **5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing**

#### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Le valutazioni sotto riportate sono valide per tutte le annualità comprese nel PEF 2022-2025.

Valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti, nonché i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance si è scelto di valorizzare questi parametri sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore per premiare l'utenza gravata comunque dall'onere di trattare e differenziare correttamente il rifiuto prodotto.

Il parametro  $b$  scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6 è pari a **0,6**.

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

Le valutazioni sotto riportate sono valide per tutte le annualità comprese nel PEF 2022-2025.

Per l'individuazione dei fattori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , che determinano oltre la qualità ambientale delle prestazioni anche il fattore  $\omega$  come indicato nell'art. 3.2 del MTR 2 e riportati nella sottostante tabella, si è tenuto conto di:

- $\gamma_1$  : la percentuale di raccolta differenziata è al di sopra degli obiettivi posti dalle normative nazionali, regionali e comunitarie, per cui si è ritenuto di scegliere il valore massimo;
- $\gamma_2$  : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, visti i costi imposti al Comune e agli utenti per le attività di pretrattamento dei rifiuti riciclabili e vista la necessità di un maggiore impegno dell'azienda per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza, si è ritenuto di scegliere il valore che minimizza il coefficiente di gradualità;

Parametri		Range di variazione		Valore scelto
		min	max	
$\gamma_1$	Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata	-0,20	0,00	<b>0,00</b>
$\gamma_2$	Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo	-0,30	0,15	<b>-0,30</b>
$\gamma_a$	Totale			<b>-0,30</b>
$(1 + \gamma_a)$	<b>Coefficiente di gradualità</b>			<b>0,70</b>

Il fattore  $\omega$  determinato dalle scelte sopra motivate è pari a **0,2**

#### 5.5 Conguagli

In relazione a quanto disposto dagli art. 17, 18 e 19 del MTR-2 si evidenzia che il gestore COGESA Spa non ha proposto conguagli relativi alle componenti di costo ammissibili per nessuna delle annualità 2022-2023-2024-2025

Ai sensi della deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 sono state rilevate come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2020 le seguenti differenze tra i costi approvati per il piano economico finanziario - PEF anno 2019 e i costi approvati per il piano economico finanziario - PEF anno 2020 approvato in applicazione del MTR:

- Differenza rispetto ai costi variabili, per un valore di € 9.840,00;
- Differenza rispetto ai costi fissi, per un valore di € -9.225,00;

Complessivamente la differenza tra il PEF approvato per l'anno 2019 e quello approvato per l'anno 2020 in applicazione del MTR ammonta a € 615,00.

Tale differenza come previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 può essere ripartita nei tre anni successivi a decorrere dal 2021 per cui sono state inserite nel PEF 2022 e 2023 le relative voci di costo per un importo complessivo di € 205,00 l'anno come previsto all'articolo 18 del MTR-2.

Il totale arrotondato all'euro dei conguagli ammessi è quindi pari a:

PEF 2022	$RC_{totTV,a}$ per € 3.280,00	$RC_{totTF,a}$ per € -3.075,00
PEF 2023	$RC_{totTV,a}$ per € 3.280,00	$RC_{totTF,a}$ per € -3.075,00
PEF 2024	$RC_{totTV,a}$ per € 0,00	$RC_{totTF,a}$ per € 0,00
PEF 2025	$RC_{totTV,a}$ per € 0,00	$RC_{totTF,a}$ per € 0,00

### 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

In relazione all'equilibrio economico finanziario si ritiene che i costi espressi dal gestore COGESA Spa non siano del tutto in linea con quanto effettivamente sostenuto dal comune per lo svolgimento del servizio come meglio rappresentato nel successivo punto 5.7.

Nonostante quanto su ravvisato il PEF 2022-2023-2024-2025 calcolato in base alle regole del MTR 2, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF in ogni annualità come meglio illustrato nella tabella seguente.

Anno PEF	2022	2023	2024	2025
$rpi_a$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
Coefficiente- $X_a$	- 0,101%	- 0,101%	- 0,101%	- 0,101%
Coefficiente $QL_a$	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
Coefficiente - $PG_a$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite alla crescita delle tariffe</b>	<b>1,599%</b>	<b>1,599%</b>	<b>3,599%</b>	<b>3,599%</b>
Costi PEF - $\Sigma T_{a-1}$	97.895,00	97.921,00	99.187,00	102.256,00
Limite di crescita del PEF	1.565,34	1.565,76	3.569,74	3.680,19
Costi massimi ammissibili PEF nel rispetto del limite di crescita	<b>99.460,34</b>	<b>99.486,76</b>	<b>102.756,74</b>	<b>105.936,19</b>
Costi Totali PEF - $\Sigma T_a$	<b>97.921,00</b>	<b>99.187,00</b>	<b>102.256,00</b>	<b>104.171,00</b>
Eventuale eccesso	-	-	-	-
Detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020	<b>286,00</b>	<b>362,00</b>	<b>362,00</b>	<b>362,00</b>
Costo PEF $\Sigma T_a$ al netto delle detrazioni	<b>97.635,00</b>	<b>98.825,00</b>	<b>101.894,00</b>	<b>103.809,00</b>
Totale $\Sigma TV_a$ a tariffazione sulle utenze	63.397,00	64.033,00	60.753,00	60.753,00
Totale $\Sigma TF_a$ a tariffazione sulle utenze	34.238,00	34.792,00	41.141,00	43.056,00

### 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si segnalano da parte dei gestori dati di rinuncia alle componenti di costo ammissibili.

### 5.8 Rimodulazione dei conguagli

I conguagli sopra riportati sono stati accordati ai gestori che li hanno proposti, senza bisogno di essere rimodulati, nelle misure previste dall'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti del secondo periodo regolatorio emanato da ARERA.

### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2022-2023-2024-2025 calcolato in base alle regole del MTR 2, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF in ogni annualità.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 sono state valorizzate le seguenti componenti in detrazione ai costi del PEF;

#### PEF 2022:

- le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 286,00;
- il MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, non ha effettuato versamenti;

Complessivamente le detrazioni al PEF 2022 ammontano a un totale arrotondato all'euro di € 286,00 completamente attribuite alla quota variabile della tariffa.

#### PEF 2023:

- le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 362,00;
- il MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, non ha effettuato versamenti;

Complessivamente le detrazioni al PEF 2023 ammontano a un totale arrotondato all'euro di € 362,00

completamente attribuite alla quota variabile della tariffa.

**PEF 2024 e 2025:**

I dati, tutti di natura esclusivamente previsionale, sono basati su stime concrete con particolare e puntuale riferimento all'anno 2023 che è stato elaborato da realistiche proiezioni del conto di gestione dell'anno 2021. Per cui è stato valorizzato per ciascuna annualità l'importo totale di € 362,00 completamente attribuite alla quota variabile della tariffa.